



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO
AREA IV – Settore Contenzioso e Disciplinare

Prot. 1096

Rovigo, 9 marzo 2016

A tutti gli interessati

Oggetto: Atti di significazione e diffida in relazione al mancato inserimento in GAE dei diplomati magistrali. AVVISO.

Pervengono a quest'Ufficio numerosi atti di significazione e diffida in relazione al mancato inserimento in GAE da parte di aspiranti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Sul punto si chiarisce che lo scrivente Ufficio si attiene alle indicazioni fornite dal MIUR, provvedendo all'inserimento in GAE dei soli aspiranti destinatari di un provvedimento giudiziale, sentenza o ordinanza cautelare.

Giova ricordare sul punto che anche il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione sesta), con ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria n. 5861/2015 REG.PROV.COLL. – n. 09102/2015 REC.RIC. del 28.12.2015, ha ritenuto che “ *in ogni caso, gli atti di aggiornamento delle graduatorie non siano atti amministrativi generali, annullabili erga omnes come sostenuto dagli appellanti, ma atti plurimi, con conseguente circoscrizione del giudicato alle parti in causa, per le questioni inerenti ai singoli soggetti interessati.*”

Si osserva inoltre che numerose sono le sentenze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo che chiariscono: “*né può ritenersi che il diritto all'inserimento nelle GAE in capo ai ricorrenti derivi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che ha annullato il ricordato decreto ministeriale n. 235/2015 nella parte in cui non ha consentito agli “originari” ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, atteso che con tale decisione il giudice amministrativo non ha annullato in senso stretto il ricordato decreto, ma si è limitato a decidere la controversia nel merito enucleando la disciplina da applicare. In particolare deve ritenersi che l'annullamento del D.M. nella parte in cui non consentiva ai docenti in questione di presentare la domanda di iscrizione nelle graduatorie non possa avere efficacia erga omnes, ma soggettivamente limitata alle parti di quel giudizio, come si evince chiaramente dal dispositivo di sentenza (“annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”).*”

Per quanto sopra detto, le richieste inclusioni nelle GAE non potranno essere disposte in favore di coloro che non possono invocare un provvedimento giudiziale a sé favorevole.

f.to Il Dirigente
Andrea Bergamo